

ATTO N. DD 878

DEL 22/02/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 30

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 166-4110/2022 DEL 10/08/2022. PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETÀ: SMAT S.p.a.
SEDE LEGALE: Corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino
SEDE OPERATIVA: Via Collegno 60 – 10044 Pianezza (TO)
P.IVA: 07937540016 POS. n. 017018

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 166-4110/2022 del 10/08/2022 è stato emanato il provvedimento di riesame avente valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla società Smat S.p.a. (Smat) e relativa all'installazione di Via Collegno n. 60 nel Comune di Pianezza. L'installazione è costituita da un impianto di depurazione acque reflue urbane nel quale si effettua il trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 04/09/2023, prot. Città Metropolitana di Torino (CMTor) n. 120475/2023 Smat ha trasmesso una comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'inserimento in AIA dei seguenti ulteriori rifiuti non pericolosi, senza modificare la capacità massima di stoccaggio autorizzata: 02.01.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, 02.01.06 *feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito*, 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia* 02.03.01 *fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione* 02.03.05 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti* 02.06.03 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti* 02.07.05 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti*, 16.10.02 *rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01*;
- l'installazione oggetto del presente provvedimento è costituita da un impianto di depurazione di acque reflue urbane che effettua lo smaltimento di rifiuti, secondo quanto previsto all'art. 110 comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il citato articolo prevede che, in deroga al generale divieto di utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti (sancito al comma 1 del medesimo articolo), l'Autorità Competente, d'intesa con l'Autorità d'Ambito può autorizzare il Gestore del Servizio Idrico Integrato a smaltire rifiuti nell'impianto di depurazione in relazione a particolari esigenze e limitatamente a tipologie

- compatibili con il processo di depurazione. Sul punto ATO3 ha espresso parere favorevole;
- le modifiche proposte da SMAT relativamente all'installazione di Via Collegno 60 nel Comune di Pianezza si configurano come varianti non sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parimenti le modifiche proposte non ricadono nelle fattispecie progettuali per le quali la normativa vigente prevede l'attivazione delle procedure in materia di VIA;
 - con nota prot. n. 134705/2023 del 03/10/2023, la Direzione scrivente ha informato Smat che le modifiche proposte hanno carattere non sostanziale. È stato, pertanto, comunicato l'avvio del procedimento volto all'aggiornamento dell'atto autorizzativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Nella medesima nota si è dato atto dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti per il rilascio del provvedimento di aggiornamento;
 - con nota prot. n. 00140275/2023 del 12/10/2023, è stata indetta una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:
 - il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;
 - il termine di 45 gg dalla data del 12/10/2023 per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni;nella nota di indizione, è stato specificato che la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni;
 - in data 06/11/2023, con nota di prot. C.M.To. n. 00155603/2023, l'Autorità d'Ambito Torinese ATO3 ha trasmesso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non sono pervenuti ulteriori contributi da parte degli altri Enti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi;
 - con DD n. 275-8624/2023 del 21/12/2023 è stato quindi emanato il provvedimento di modifica con il quale veniva accolta la possibilità di trattare nell'impianto solo alcuni dei codici EER proposti. In particolare, in relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 02.01.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, CER 02.01.06 *feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito*, e CER 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, non avendo il gestore fornito nella relazione allegata all'istanza approfondimenti in merito alla natura degli stessi, la Direzione scrivente ha ritenuto, in via cautelativa, che questi dovessero sottostare agli adempimenti previsti dal Regolamento CE/1069/2009, recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e pertanto che non ne fosse ammissibile il trattamento nell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- per le motivazioni indicate nel seguito, con nota prot. n. 0181739/2023 del 27/12/2023 la Direzione scrivente ha tuttavia ritenuto di richiedere al gestore alcuni puntuali approfondimenti in merito alla natura e provenienza dei rifiuti di cui ai codici EER 02.01.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, 02.01.06 *feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito*, 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia* al fine di meglio comprendere l'eventuale assoggettamento agli adempimenti previsti dal citato Regolamento (*il Regolamento in parola, non essendo relativo all'ambito dei rifiuti bensì a quello veterinario, non permette una correlazione univoca tra la natura del materiale che norma e la corrispettiva classificazione dello stesso come rifiuto, NdR*), oltre che per valutare le modalità di gestione, stoccaggio e alimentazione degli stessi all'impianto;
- le restrizioni imposte con la DD n. 275-8624/2023 del 21/12/2023 in relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 02.01.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, CER 02.01.06 *feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito*, e CER 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, vista la peculiarità dell'argomento, hanno difatti necessitato di ulteriori approfondimenti mediante confronto con il Servizio regionale di Prevenzione, Sanità pubblica,

Veterinaria e Sicurezza alimentare competente in materia, con il quale si è concordato di richiedere chiarimenti in merito alla natura e provenienza di tali tipologie di rifiuti, al fine di meglio comprendere l'effettivo assoggettamento al Regolamento CE/1069/2009. Nell'interesse del gestore, si è pertanto ritenuto di posticipare la trasmissione della suddetta determinazione e di sospenderne la pubblicazione, in attesa dei chiarimenti richiesti;

- con nota prot. n. 12066/2024 del 26/01/2024 Smat ha fornito quanto richiesto, specificando che *tali rifiuti sono esclusivamente di natura liquida e che, vista la loro natura ed origine, non ricadono nell'applicazione del Regolamento CE/1069/2009*. A tal proposito prevede l'utilizzo di un modello di dichiarazione in accompagnamento al rifiuto in ingresso, compilato a cura del produttore, che attesti l'esclusione dall'ambito di applicazione ex art. 2 del Regolamento;
- per ulteriormente meglio chiarirne la provenienza, in particolare del rifiuto di cui al codice EER 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, l'8/02/2024, Smat ha trasmesso, per le vie brevi, certificato analitico comprensivo di classificazione fornito da un produttore di tale rifiuto. Da quanto indicato sullo stesso, e precisato da Smat, *i produttori sono aziende di ristorazione/mense che scaricano i prodotti di preparazione pasti e le acque dei successivi lavaggi dei macchinari in degrassatori di raccolta dai quali gli automezzi di spurgo prelevano il rifiuto per il successivo conferimento ad impianti di trattamento*;
- in esito alle suddette verifiche, si ritiene pertanto che:
 - in relazione ai rifiuti non pericolosi di cui ai codici EER 02.03.01 *fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione* - 02.03.05 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti* - 02.06.03 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti* - 02.07.05 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti*, - 16.10.02 *rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01*, la richiesta sia accoglibile;
 - in relazione ai rifiuti non pericolosi di cui ai codici EER 02.01.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*, che per loro natura potrebbero avere provenienza di origine animale, la richiesta sia accoglibile, qualora gli stessi siano esclusivamente di natura liquida e siano accompagnati in ingresso all'impianto da specifica dichiarazione che attesti l'esclusione dall'ambito di applicazione ex art. 2 del Regolamento CE/1069/2009;
 - in relazione al rifiuto di cui al codice EER 02.01.06 *feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito*, sia corretto limitarlo ad *escrementi ed urina diversi dallo stallatico*, come da definizione di cui all'art. 2 c. 2 lettera k del Regolamento 1069/2019 (ambito di esclusione);

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria.
- l'integrazione dei rifiuti di cui sopra non comporta incrementi della capacità di stoccaggio già autorizzata e deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni già fissate dalla DD n. 166-4110/2022 del 10/08/2022;

RITENUTO pertanto:

- che a seguito delle suddette risultanze, vengano meno le considerazioni ostative espresse nel provvedimento n. 275-8624/2023 del 21/12/2023;
- di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e smi, la DD n. 275-8624/2023 del 21/12/2023 alla luce delle ulteriori informazioni sopraindicate, pervenute successivamente all'adozione del provvedimento predetto;
- di prendere atto delle modifiche comunicate da Smat con nota del 04/09/2023 prot. C.M.To. n. 120475/2023 e successive integrazioni, come descritte in premessa;

- di aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata alla Società con D.D. n. 166-4110/2022 del 10/08/2022 adeguando il suo contenuto alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento;
- di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 166-4110/2022 del 10/08/2022.

DATO ATTO:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo DUP Sezione Operativa – Definizione Obiettivi Operativi 2024 n. 0902Ob16.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, la parte III in materia di scarichi idrici e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
 - il Regolamento CE/1069/2009 recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
 - l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
 - l'obiettivo di cui al DUP - Sezione Operativa – Definizione Obiettivi Operativi 2024, n. 0902Ob16
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, la parte III in materia di scarichi idrici e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- il Regolamento CE/1069/2009 recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitanano;
- l'obiettivo di cui al DUP - Sezione Operativa - Definizione Obiettivi Operativi 2024, n. 0902Ob16;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche comunicate da SMAT S.p.a. con nota del 04/09/2023 di prot. C.M.T. n. 120475/2023, così come integrate con nota prot. n. 12066/2024 del 26/01/2024, autorizzando altresì il trattamento dei seguenti codici EER:

- 02.03.01 *fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione*
- 02.03.05 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti*
- 02.06.03 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti*
- 02.07.05 *fanghi da trattamento in loco degli effluenti*
- 16.10.02 *rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01*
- 02.01.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*
- 02.01.06 *feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito limitatamente ad escrementi ed urina diversi dallo stallatico, come da definizione di cui all'art. 2 c. 2 lettera k del Regolamento 1069/2019 (ambito di esclusione)*
- 02.02.01 *fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.*

Per i rifiuti di cui ai codici EER 02.01.01 e 02.02.01 è autorizzato lo scarico/trattamento in impianto esclusivamente se accompagnati da dichiarazione del produttore che attesti l'esclusione dall'ambito di applicazione ex art. 2 del Regolamento CE/1069/2009;

2. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata alla Società con D.D. n. 166-4110/2022 del 10/08/2022 procedendo ad annullare la Tabella di cui alla SEZIONE 1 – DESCRIZIONE IMPIANTO punto 1.1) e a sostituirla con la seguente:

Codice EER	Descrizione
020101 ⁽¹⁾	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106 ⁽²⁾	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito limitatamente ad escrementi ed urina diversi dallo stallatico
020201 ⁽¹⁾	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
020305	fanghi da trattamento in loco degli effluenti
020603	fanghi da trattamento in loco degli effluenti
020705	fanghi da trattamento in loco degli effluenti
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02

190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti dalla pulizia delle fognature

⁽¹⁾ è autorizzato lo scarico/trattamento in impianto esclusivamente se accompagnati da dichiarazione del produttore che attesti l'esclusione dall'ambito di applicazione ex art. 2 del Regolamento CE/1069/2009

⁽²⁾ come da definizione di cui all'art. 2 c. 2 lettera k del Regolamento 1069/2019 (ambito di esclusione);

3. di inserire alla Sezione 2 dell'Allegato della D.D.n. 166-4110/2022 del 10/08/2022 la seguente ulteriore prescrizione:

2.13 bis) i rifiuti di cui ai codici EER 02.01.01 e 02.02.01, esclusivamente di natura liquida, possono essere conferiti in impianto solo se accompagnati da dichiarazione del produttore che attesti l'esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione ex art. 2 del Regolamento CE/1069/2009. E' comunque onere del gestore verificarne la natura. L'alimentazione di questi rifiuti all'impianto di trattamento deve avvenire sotto battente del canale di ingresso senza contatti diretti con l'atmosfera, al fine di evitare eventuali emissioni odorigene moleste;

4. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i, il provvedimento di cui alla D.D. n. 275-8624/2023 del 21/12/2023 per le motivazioni citate in premessa;

5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

6. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

7. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 166-4110/2022 del 10/08/2022, per quanto non in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

PFA/RD

Torino, 22/02/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano